



Contributi alle imprese della provincia di Ravenna per l'internazionalizzazione e la partecipazione a fiere all'estero

Art. 1 Beneficiari

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio intende proseguire nell'impegno di sostenere ed incentivare, attraverso l'erogazione di contributi, la partecipazione di aziende della provincia di Ravenna a manifestazioni fieristiche all'estero e a progetti di internazionalizzazione. Possono presentare richiesta per ottenere i contributi:

- singole imprese con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Ravenna, iscritte al registro delle imprese della CCIAA di Ravenna, di tutti i settori economici, che rientrino nella definizione di piccola e media impresa data dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e recepita a livello nazionale dal Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento, alla disciplina comunitaria dei criteri d'individuazione delle piccole e medie imprese". Sono escluse le unità locali qualificate come magazzino o deposito conformemente con quanto desumibile da visura camerale.
- consorzi di imprese con sede nella provincia di Ravenna svolgenti attività esterna, costituiti ai sensi delle norme previste dal codice civile;
- reti di imprese, costituite con forma giuridica di "contratto di rete" a sensi del comma 4-ter dell'art. 3 del D.L.10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni. Le reti devono essere costituite da un minimo di 3 imprese fra loro assolutamente indipendenti, ovvero tra loro non associate o collegate, la cui maggioranza deve avere sede legale e/o operativa in provincia di Ravenna. Le reti devono risultare iscritte al registro delle imprese in data antecedente quella dell'azione per la quale si richiede il contributo.

Art. 2

Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime «de minimis» dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti «de minimis» ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

Art. 3 **Motivi di diniego del contributo**

Non hanno diritto al contributo;

- le imprese inattive;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive;
- le imprese che abbiano avuto protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali oppure i singoli soci nel caso di società di persone);
- le imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
- le imprese che non risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- le imprese che per la stessa spesa ricevono un contributo da altri enti ed organismi pubblici.
- Sono inoltre escluse dall'ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese individuali, che rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135¹.

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del soggetto richiedente, alla Camera di commercio.

Art. 4 **Tipologie azioni**

Il presente bando sostiene le seguenti tipologie di azioni:

¹ A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Pertanto, le imprese già fornitrici della Camera di Commercio al 1° gennaio 2013, non potranno essere ammesse al contributo, mentre le altre imprese potranno essere beneficiarie solo se in condizione di non contrasto con la presente normativa al momento dell'ammissione alle agevolazioni.

1- partecipazione a fiere all'estero. Non sono riconosciute ai fini del contributo le partecipazioni ad iniziative non riconducibili a fiere ed esposizioni quali ad esempio business, meeting, convegni, workshop ecc.

2 - realizzazione di progetti volti all'internazionalizzazione

2a) acquisizione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, presso soggetti attuatori qualificati quali:

- Camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano sulla base della L. 518/1970;
- Aziende speciali per l'internazionalizzazione;
- Camere di commercio miste regolarmente iscritte nell'albo disciplinato con decreto del Ministero Commercio Estero n. 96/2000;
- Uffici ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- Associazioni territoriali di categoria o loro società di servizi;
- Imprese svolgenti attività di consulenza nel campo dell'internazionalizzazione da almeno un triennio comprovata da visura camerale con riferimento all'attività primaria. Tale condizione deve essere suffragata da dichiarazioni rese da aziende per le quali si sono svolti servizi nel campo specifico, e quant'altro attinente lo svolgimento delle attività di cui sopra;
- Consulenti esperti e operanti nel campo specifico dell'internazionalizzazione da almeno tre anni. Tale esperienza dovrà risultare da idonea documentazione con riferimento sia al curriculum formativo che alle esperienze lavorative e dovrà essere comprovato da dichiarazioni rese da aziende per le quali si sono svolti servizi nel campo specifico, pubblicazioni, docenze o quant'altro attinente lo svolgimento delle attività di cui sopra.

2b) Inserimento in azienda di Temporary Manager per l'internazionalizzazione attraverso tirocini o contratti a tempo determinato della durata di almeno 5 mesi.

Art. 5
Spese ammissibili

La tipologia delle spese sostenute dovrà essere chiaramente desumibile dalla documentazione (fatture, contratti, preventivi) che l'impresa dovrà allegare alla domanda di contributo.

I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo s'intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta e/o onere accessorio.

Le consulenze/servizi esterni per la realizzazione delle attività dovranno essere chiaramente connesse alla realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato tra impresa e soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività di consulenza con l'oggetto della richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione.

I contratti per le consulenze/servizi, come anche quelli inerenti le assunzioni di Temporary Manager non possono essere stipulati con titolari, i soci, i legali rappresentanti, i componenti dell'organo amministrativo di controllo dell'impresa che avanza richiesta di contributo o delle altre imprese appartenenti alla rete, con i coniugi o parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione dell'impresa partecipante e delle imprese appartenenti alla rete. Dai medesimi soggetti non verranno accettate fatturazioni nei confronti dell'impresa/rete che ha avanzato l'istanza. Non sarà ammessa la fatturazione di servizi e acquisti da imprese fra loro collegate o associate ai sensi dell'art.2359 del codice civile.

Per l'azione 1 - Partecipazione a fiere - sono finanziabili

le spese per la partecipazione a fiere all'estero, nel corso del 2017, inerenti la locazione e l'allestimento di spazi espositivi destinati alla promozione delle attività aziendali, inclusi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali: energia elettrica, interpretariato, pulizia spazio espositivo, assicurazioni supplementari, iscrizione a catalogo e trasporto di materiali e campioni.

Per quanto riguarda la partecipazione a fiere da parte di imprese attraverso enti, società di servizi/consulenti quest'ultimi dovranno operare esclusivamente nell'ambito dell'internazionalizzazione/promozione di

comparti ecc. , qualora le fatture per stand ed allestimento fossero emesse su questi soggetti dall'Ente fiera e da allestitori, le stesse andranno prodotte ai fini della rendicontazione unitamente a quelle spiccate dalla società di servizi/consulente sul soggetto che ha presentato l'istanza di contributo.

Per l'azione 2 - Realizzazione di progetti d'internazionalizzazione -

2a) acquisizione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, presso soggetti attuatori qualificati sono finanziabili le spese sostenute per progetti di accompagnamento personalizzato sul mercato estero terminati nel ambito del 2017 anche se iniziati nel corso del 2016 (es. check up aziendali, studi di fattibilità per penetrazione commerciale, analisi di settore, ricerche di mercato e altri studi riconducibili all'internazionalizzazione delle attività aziendali in corso o in preparazione, ricerca partner commerciali, organizzazione di missioni commerciali personalizzate, ecc..) nei limiti di costo minimo di cui all'art.6;

2b) Inserimento in azienda di Temporary Manager sono finanziabili le spese sostenute per la retribuzione di Temporary Manager per l'internazionalizzazione inseriti in azienda attraverso tirocini o contratti a tempo determinato della durata di almeno 5 mesi. Il contratto/tirocinio potrà partire anche nel corso del 2016 e concludersi nel 2017 nel rispetto dei costi minimi di cui all'art.6.

Spese non ammissibili:

- spese generali e di personale dipendente;
- spese di viaggio e soggiorno;
- spese per la stampa di materiale pubblicitario;
- spese per servizi continuativi o periodici, connessi alla normale attività di funzionamento dell'impresa (es. consulenza fiscale, contabile, giuridico-amministrativa)
- spese direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di reti di distribuzione o strutture stabili di vendita o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- spese per quote associative

Art. 6

Ammontare del contributo

Per la partecipazione a fiere all'estero il **contributo** riconoscibile è pari al massimo al 50% dell'importo complessivo delle spese ammissibili (al netto IVA), sino ad un massimo di € **3.000** nel caso di partecipazione singola e di € **5.000** nel caso di partecipazione collettiva (ConSORZI/reti di imprese).

Con riferimento agli ultimi 5 anni a partire dalla 3° partecipazione alla stessa manifestazione (stessa fiera/stesso paese) il contributo sarà ridotto del 30%, dalla quinta partecipazione non sarà più concesso il contributo. Potranno beneficiare del contributo camerale interventi il cui **costo minimo** (spese ammesse) sia pari o superiore a € **3.000**.

Per **progetti volti all'internazionalizzazione** il **contributo** riconoscibile è pari al massimo al 50% dell'importo complessivo delle spese ammissibili (al netto IVA), sino ad un massimo di € **3.000**. Potranno beneficiare del contributo camerale interventi il cui **costo minimo** (spese ammesse) sia pari o superiore a € **1.500**.

Art. 7

Esame delle domande ed ammissione al contributo

Per il presente bando il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell'Area Sviluppo Economico - Camera di Commercio di Ravenna.

L'esame delle domande validamente presentate spetta al competente ufficio camerale - Sportello Nuove Imprese ed Incentivi - che vi darà corso alla chiusura del bando.

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, l'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con opportuno atto dirigenziale, nei limiti delle somme impegnate dalla Giunta Camerale a favore del presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.

In caso di esaurimento dei fondi, verrà data priorità alle imprese in possesso del Rating di legalità (così come definito dal Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2014 n.57) dopodiché per tutte le altre imprese si procederà alla riduzione proporzionale del contributo.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e quindi consultabili nell'apposita "sezione trasparenza" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.ra.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

Art. 8

Presentazione delle domande di contributo

Termini di presentazione

Le domande andranno inviate entro i 30 giorni successivi alla chiusura della fiera estero o del progetto d'internazionalizzazione. Le attività facenti riferimento a fiere vanno realizzate nel corso del 2017 quelle facenti riferimento a progetti d'internazionalizzazione potranno partire anche nel 2016 purché si concludano entro il 2017.

Il periodo di apertura del bando per l'invio delle domande va **dalle ore 09.00 del 14/04/2017 alle ore 12.00 del 30/01/2018.**

Solo per le domande che si riferiscono ad azioni realizzate nel periodo 1 gennaio- 14 aprile 2017 sarà ammessa la presentazione dell'istanza entro le ore 12 del 13 maggio 2017.

E' consentita la presentazione di 1 sola domanda per ciascuna impresa/rete/consorzio per ognuna delle due azioni previste dal regolamento.

Modalità di trasmissione delle domande

La **domanda di contributo, da redigere su apposito modulo** compilabile on line sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Ravenna all'indirizzo www.ra.camcom.gov.it/contributi/contributi_cciaa_ravenna/contributi_rivolti_alle_impres, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa richiedente ed inviata, completa di tutta la documentazione prescritta dal bando, esclusivamente:
- **tramite (PEC)** al seguente indirizzo: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it all'attenzione dell'Ufficio Nuove imprese ed Incentivi indicando nell'oggetto "Domanda di contributo bando per l'internazionalizzazione e la partecipazione a fiere all'estero". **E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.**

Le domande incomplete, inviate al di fuori dei termini o che non dovessero riportare tutti i dati richiesti e/o prive della documentazione prescritta, saranno dichiarate inammissibili.

In fase di istruttoria, la Camera di Commercio si riserva altresì la facoltà di richiedere all'impresa di integrare la domanda trasmessa con eventuale documentazione aggiuntiva e/o ulteriori chiarimenti.

Qualsiasi comunicazione inerente al procedimento sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo PEC che l'impresa richiedente è tenuta ad indicare obbligatoriamente nel modulo di domanda.

La mancata indicazione di un indirizzo PEC nel modulo di domanda inviato sarà motivo di rigetto dell'istanza.

In caso di richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, l'impresa è tenuta a dare riscontro entro il termine perentorio di **15 giorni (incluso festivi)** dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza presentata verrà considerata inammissibile.

Alla domanda dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata

per l'azione 1 - partecipazione Fiere estero:

- Relazione circa l'esito della partecipazione alla manifestazione ed alle sue modalità di partecipazione.
- Nel caso di partecipazione tramite intermediari copia conforme del contratto firmato stipulato con il consulente /soc. servizi per le spese di consulenza.

- copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle singole voci di spesa, non saranno ammesse fatture con descrizioni generiche. Se in lingua straniera andrà allegata la relativa traduzione.

Le **forme di quietanza ammesse** sono le seguenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DL 445/2000 dal fornitore ed attestante l'avvenuto pagamento della/e fattura.
- 2) copia ricevuta bancaria pagamento da cui risulti il CRO (non è sufficiente l'ordine di pagamento)
- 3) copia dell'estratto conto dove compaia il chiaro riferimento al pagamento della fattura, la voce andrà evidenziata all'interno dell'estratto conto.

Nel caso in cui i pagamenti avvengano con bancomat, carta prepagata e carta di credito sarà necessario inviare copia dell'estratto della movimentazione delle stesse e ricevuta del pagamento.

Per l'azione 2 -progetti d'internazionalizzazione:

- copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle singole voci di spesa, non saranno ammesse fatture con descrizioni generiche.

Le **forme di quietanza ammesse** sono le seguenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DL 445/2000 dal fornitore ed attestante l'avvenuto pagamento della/e fattura.
- 2) copia ricevuta bancaria pagamento da cui risulti il CRO (non è sufficiente l'ordine di pagamento)
- 3) copia dell'estratto conto dove compaia il chiaro riferimento al pagamento della fattura, la voce andrà evidenziata all'interno dell'estratto conto.

Nel caso in cui i pagamenti avvengano con bancomat, carta prepagata e carta di credito sarà necessario inviare copia dell'estratto della movimentazione delle stesse e ricevuta del pagamento.

- Copia del contratto stipulato con uno dei soggetti attuatori di cui all'art.1 con riferimento al progetto per cui si avanza istanza di contributo.
- Relazione sul progetto intrapreso con riferimento alla data di inizio e fine progetto, contenuto, azioni intraprese, obiettivi raggiunti.
- Documentazione comprovante l'esperienza triennale dei consulenti di cui all'azione 2 (art.4).
- Per l'inserimento dei Temporary Manager dovrà essere fornita copia del contratto di assunzione, del progetto formativo, dei cedolini comprovanti la spesa sostenuta e della documentazione bancaria da cui sia possibile evincere l'avvenuto pagamento.

La Camera di Commercio di Ravenna non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni da parte dell'impresa richiedente imputabili all'errata e/o incompleta indicazione dei propri recapiti, ovvero dovuti a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 9 Revoca del Contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato con conseguente obbligo di restituzione alla Camera di Commercio di Ravenna delle somme eventualmente già percepite, nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 1 del bando;
- mancata o difforme realizzazione del progetto d'impresa;
- mancata trasmissione della documentazione e/o degli idonei giustificativi delle spese complessivamente sostenute entro i termini previsti, di cui al precedente art.7;
- verifica del cumulo di altri contributi pubblici ottenuti per le stesse spese presentate sul bando camerale;
- rinuncia volontaria all'agevolazione da parte del beneficiario.

Art.10 Controlli

La Camera di Commercio di Ravenna si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione al fine di accertare l'effettiva e conforme realizzazione dei progetti d'impresa presentati e cofinanziati tramite contributo. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero dichiarazioni mendaci in ordine alla realizzazione del progetto d'impresa oggetto di contributo, l'impresa beneficiaria decadrebbe immediatamente dalla agevolazione ottenuta, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti.

Art. 11 Norme per la tutela della *privacy*

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Ravenna, nei confronti della quale è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 (T.U. sulla *privacy*).

Per informazioni:

CAMERA DI COMMERCIO RAVENNA

Ufficio Sportello genesi incentivi alle imprese

viale Farini 14 48121 Ravenna

Telefono 0544 481487- 479

E-mail: sportellogenesi@ra.camcom.it

PEC: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it